



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/06/2008

\*\*\*\*\*

ADDI' 06/06/2008 NELLA SEDUTE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danielo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Marco	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COFFELELLI	Anna Salome	"	RODARO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Roberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - BATTAGLIA - DE ANGELIS - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 420

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in localita' "Merlo" del territorio del Comune di Nerola (Roma) a favore della Soc. ESI 2000 S.r.l.



OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Morto" del territorio del Comune di Nerola (Roma) a favore della Soc. ESI 2000 S.r.l."

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza protocollo 6199 del 22 novembre 2002, della ESI 2000 S.r.l., con sede in Roma, Via Casal Selce n. 147/A, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località "MORTO" del territorio del Comune di NEROLA (Roma), su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità, (contratto di affitto con la Soc. Finanza e Affari s.r.l., in data 26 luglio 2002, registrato il 30.7.2002) per una superficie complessiva di circa Ha 7.50.00, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n. 17 e relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che l'istanza della società ESI 2000 S.r.l ha seguito l'iter dettato dalla L.R. 27/93 con l'acquisizione di tutti i pareri previsti, e che lo stesso non ha trovato soluzione per lo scioglimento del Consiglio Regionale a conclusione della VII legislatura;



VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18.11.1998, pubblicata sul BURL del 30.12.1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Nerola in data 20 agosto 2007, dal quale risulta che le aree interessate dall'intervento sono destinate a Zona Agricola Vincolata E/2;

VISTA la nota n. 8090 del 30 maggio 2003 del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Roma, dalla quale risulta che l'area non è gravata da vincolo idrogeologico né da altri vincoli;

VISTA la nota n. 2243 del 13 febbraio 2003 della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, con la quale si dichiara che l'area interessata dal progetto non è assoggettata a vincolo archeologico, chiedendo di essere informata, prima dell'inizio dei lavori, per eseguire una serie di saggi di scavo ed un'attenta perlustrazione topografica su tutte le superfici;

VISTA la nota protocollo n. D2/148429 del 3 ottobre 2003, con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area VIA, esclude con prescrizioni l'opera dal procedimento di V.I.A.;



VISTO il parere favorevole espresso da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota n.° 127472/05 del 13 gennaio 2006;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio, con nota n. 50453 del 30 aprile 2004, che definisce l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di Euro 281.813/00 per ognuno dei tre lotti di lavoro, a garantire le opere di ripristino ambientale dell'area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. n. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava espresso dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 11 dicembre 2003;

CONSIDERATO che l'istanza della ESI 2000 S.r.l., con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta n. 16 del 12 dicembre 2003;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 7 novembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota datata 3 settembre 2007 ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi;

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del 20.05.08.; *ly*

VISTO il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 17.04.08.; *ly*

TENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;


All'unanimità

## DELIBERA

1 - La ESI 2000 S.r.l., con sede in Roma, Via Casal Selce n. 147/A, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni sette la cava di sabbia e ghiaia in località "Morto" del territorio del Comune di Nerola (Roma), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 6, partt. 54, 55/p, 56/p, 194, 64/p, 150, 151, 148, 153, 147, 195) del comune di Neroli per una superficie complessiva di circa Ha 7,5).

2 - La ESI 2000 S.r.l., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 22 novembre 2002, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- a - elaborato grafico;
- b - relazione tecnica;
- c - studio di inserimento paesistico (SIP);



- d – documentazione fotografica;
- e – preminente interesse sovracomunale;
- f – relazione geologica;
- g – sintesi non tecnica;
- h – schede riassuntive e allegati di progetto;
- i – relazione di V.I.A.;
- l – documento di sicurezza e salute;
- m- relazione agronomica.

3 – L'attività estrattiva dovrà essere svolta in conformità al piano di coltivazione approvato, prevedendo tre distinti lotti di lavorazione, e le opere di recupero ambientale dell'area dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento degli scavi, così come disposto dall'articolo 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

4 – Prima di iniziare i lavori di scavo, la ESI 2000 S.r.l. è tenuta a:

a - sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Nerola (Roma), dopo aver costituito a favore dello stesso la polizza fidejussoria di cui alle premesse, a garanzia del recupero ambientale di ognuno dei tre lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione al termine dei lavori di scavo così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Cori, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza e vigente alla data dell'autorizzazione;

b – trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

c – concordare con la Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale gli accertamenti sul terreno che si ritenessero necessari.

5 – La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

6 – Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

7 – Copia della presente deliberazione, con gli elaborati progettuali timbrati, sarà restituita alla ESI 2000 S.r.l. ed al Comune di Nerola (Roma).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

